Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 settembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1976, n. **643**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo, in Pisa.

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pisa 7 ottobre 1974, integrato con due dichiarazioni una 31 ottobre stesso anno e l'altra 12 settembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo, in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1976, n. **644**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Andrea apostolo, in Vicenza.

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vicenza 30 novembre 1972, integrato con due dichiarazioni datate 23 luglio 1974 e 12 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Andrea apostolo, in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1976, n. **645.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della pace, in Messina.

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina 3 giugno 1971, integrato con dichiarazione 3 novembre 1972 e con decreto ed elenco 6 novembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna della pace, in frazione Contesse - Unrra Casas del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1976, n. **646.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in Biancavilla.

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania 25 febbraio 1970, integrato con dichiarazione 26 luglio 1974 e con altro decreto 24 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in Biancavilla (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 128

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Modificazione al piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1976 della cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Vista la lettera n. 10/4 PS/65347 del 13 aprile 1976, con la quale è stato approvato il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1976 presentato dalla cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino;

Tenuto conto che nel suddetto piano a fronte di disponibilità previste in lire 8.000 milioni è stato previsto l'impiego di lire 2.500 milioni nell'acquisto di beni immobili; di lire 2.500 milioni in depositi fruttiferi; di lire 3.000 milioni in titoli di Stato, cartelle fondiarie e titoli assimilati;

Vista la delibera del 23 marzo 1976, con la quale il consiglio di amministrazione della cassa predetta ha ritenuto opportuno modificare il piano d'impiego anzidetto destinando lire 4.500 milioni in investimenti immobiliari, lire 1.200 milioni in depositi fruttiferi, lire 2.000 milioni in titoli di Stato, obbligazioni e cartelle fondiarie, lire 300 milioni di obbligazioni convertibili in azioni emesse da primarie società;

Considerato che la cassa predetta intende investire nel settore dell'edilizia economico-popolare la somma di lire 2.000 milioni;

Ritenuto che le modifiche richieste della cassa possono essere accolte con esclusione della parte concernente l'investimento in obbligazioni convertibili in azioni;

Visto il parere favorevole del Ministero del tesoro;

Visto il parere favorevole del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

E' approvata, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e con la limitazione di cui alle premesse, la modifica del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1976, chiesta dalla cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, nei termini seguenti:

investimenti immobiliari lire 4.500 milioni; titoli di Stato, obbligazioni e cartelle fondiarie lire 2.000 milioni; depositi fruttiferi lire 1.500 milioni. Gli investimenti in beni immobili eccedenti il valore del terzo delle disponibilità, dovranno essere indirizzati all'acquisizione di immobili aventi le caratteristiche dell'edilizia economico-popolare; tale eccedenza dovrà essere riassorbita nei prossimi esercizi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

(9903)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1976.

Autorizzazione alla Banca del Fucino, società per azioni, in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle provincie di Roma e L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 18 aprile 1939, ed i propri decreti in data 18 dicembre 1962, 9 gennaio 1969 e 15 luglio 1975, con i quali la Banca del Fucino, società per azioni, con sede in Roma, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio

1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Fucino, società per azioni, con sede in Roma, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio delle provincie di Roma e L'Aquila.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Fucino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10017)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare Massicana, società cooperativa a responsabilità limitata, in Sessa Aurunca, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare Massicana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sessa Aurunca (Caserta);

Vista la deliberazione di massima assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare Massicana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Capua, Roccamonfina, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca e Teverola, tutti in provincia di Caserta.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare Massicana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10158)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, approvato con decreto ministeriale del 15 marzo 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 febbraio 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 24 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 50 dello statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 49 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità e, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10103)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina della ditta S.I.R.T. - Laboratori farmaceutici BBP, in Pontedera.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 3088 in data 18 luglio 1963 la ditta S.I.R.T. - Laboratori farmaceutici BBP fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Pontedera (Pisa), via N. Bixio, 30, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 10 aprile 1975, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per trasferimento della produzione in altra sede;

Decreta:

E' revocata alla ditta S.I.R.T. - Laboratori farmaceutici BBP l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Pontedera, via N. Bixio, 30, concessa con decreto n. 3088 del 18 luglio 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10196)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Laboratori dott. C. Colangelo, in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 335 in data 16 settembre 1955 e n. 336 in data 12 ottobre 1955 la ditta Laboratori dott. C. Colangelo fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via B. Tanucci n. 24, specialità medicinali chimiche e prodotti biologici;

Vista la lettera in data 10 giugno 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratori dott. C. Colangelo l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via B. Tanucci, 24, concessa con decreti n. 335 e n. 336.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10199)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1976.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 24 luglio 1976, relativo ai termini ed alle modalità per la presentazione delle denuncie annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 24 luglio 1976 recante disposizioni applicative delle norme comunitarie concernenti i termini e le modalità per la presentazione delle denuncie annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2078/76 della commissione del 23 agosto 1976, recante modalità di applicazione, relativamente alla campagna vitivinicola 1976-1977, per la distillazione dei vini ottenuti da uva da tavola prevista dall'art. 24-*ter* del regolamento (CEE) n. 816/70;

Attesa la necessità di modificare il sopracitato decreto 24 luglio 1976, al fine di dettare disposizioni integrative in materia di denuncie di produzione e di giacenza di prodotti vinicoli,

Decreta:

Art. 1.

Per le denuncie presentate nelle provincie di Bolzano, Catanzaro, Latina, Reggio Calabria, Trapani e Trento vanno indicate distintamente, per le uve da vino, per le uve che compaiono simultaneamente come uve da tavola ed uve da vino e per le altre uve da tavola, le rispettive superfici e produzioni.

Le varietà a duplice destinazione nelle provincie succitate sono le seguenti:

« Moscato di Terracina » nella provincia di Latina;

« Prunesta » nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria;

« Schiava grossa » nelle provincie di Bolzano e di Trento;

« Zibibbo » nella provincia di Trapani.

A tal fine nelle succitate provincie oltre ai modelli *A*/1 per i produttori viticoltori e *A*/2 per i produttori non viticoltori debbono essere compilati anche i modelli *A*/1-*bis* (produttori viticoltori) e *A*/2-*bis* (produttori non viticoltori).

Art. 2.

Nelle provincie di Bolzano, Catanzaro, Latina, Reggio Calabria, Trapani e Trento, le denuncie di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli ottenuti dalle uve appartenenti a varietà citate all'art. 1, comma secondo, debbono essere presentate nei comuni nel cui territorio le uve sono state prodotte, fermo restando che entrambe le denuncie non riguardanti dette varietà vanno presentate nel comune dove sono ubicati i locali di vinificazione.

Le denuncie di produzione dei vini ottenuti dalle uve da tavola ivi compresi quelli ottenuti dalle varietà sopracitate e per le quantità comprese o eccedenti quelle normalmente vinificate, debbono essere presentate subito dopo la vinificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1976

Il Ministro: MARCORA

PROVINCIA DI: BOLZANO e di TRENTO

Mod. A/1 bis

COMUNE: ....

DENUNCIA N. .... (1)
(lo stesso numero del Mod. A/1)

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 1976

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di propria produzione in mosto e in vino)

Denunciante ....
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - SUPERFICIE A VITE (ettari)

IMPIANTI PER	COLTURA PRINCIPALE		COLTURA SECONDARIA		NOTE
	in produzione (ha)	non in produzione (ha)	in produzione (ha)	non in produzione (ha)	
UVE DA VINO esclusa Schiava Grossa					
UVA SCHIAVA GROSSA					
ALTRE UVE DA TAVOLA					

III - UVA DA TAVOLA - PRODUZIONE E QUANTITA' VINIFICATA

VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (quintali) (1)	QUANTITA' VINIFICATA		
		entro il limite fissato (a) (q.li) (2)	sopra il limite fissato (a) (q.li) (3)	TOTALE (q.li) (4)
SCHIAVA GROSSA				
ALTRE UVE DA TAVOLA		XX	XX	

(a) - Tale limite è fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat.... nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. .....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 1976

Presentata il .... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N. ....

DENUNCIA N. ....

Il Signor .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 1976

L'UFFICIO RICEVENTE

....

Data ....

Mod. A/1 bis
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A/1 BIS

*NOTA (1) IL MODELLO A/1 BIS DEVE PORTARE LO STESSO NUMERO DELLA DENUNCIA DEL MODELLO A/1.

I - SUPERFICIE A VITE:

Vanno indicate le superfici coltivate distinte:

- per uve da vino, escluse quelle relative alla varietà che nella provincia compare simultaneamente come uva da vino e uva da tavola,
- per l'uva che nella provincia compare simultaneamente come uva da vino e uva da tavola,
- per le altre uve da tavola,

e separatamente per la "coltura principale" e per la "coltura secondaria", e per ciascun tipo di coltura distintamente "in produzione" e "non in produzione".

Gli Enti Associativi (Cantine Sociali ed Enopoli) dovranno dichiarare le superfici vitate di tutti i loro aderenti, comprese quelle degli associati che conferiscono parte del loro prodotto.
I viticoltori devono denunciare tutta la superficie vitata; se aderiscono però ad un Ente Associativo devono omettere di indicare i dati della superficie coltivata, annotando sulla dichiarazione nella parte "Note" dello specchio I quanto segue: "superficie già dichiarata dall'Ente Associativo (Cantina Sociale di .... o Enopolio di ....)".

III - UVE DA TAVOLA: PRODUZIONE E QUANTITA' VINIFICATA

Per l'uva che nella provincia compare simultaneamente come uva da vino e uva da tavola va indicata nella colonna (1) la quantità totale di uva prodotta, mentre nelle colonne (2) e (3) vanno indicate, separatamente, la quantità di uva vinificata rientrante nel limite normale e la quantità di uva vinificata eccedente tale limite. Tale limite è fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uva da tavola". Nella colonna (4) va indicata la quantità totale di uva vinificata per la varietà che nella provincia compare simultaneamente come uva da vino e uva da tavola.

Per le "altre uve da tavola" vanno indicate nella colonna (1) la quantità totale di uva prodotta e nella colonna (4) la quantità totale di uva vinificata.

Nota: Il presente modello costituisce il retro dei modelli A/1 bis di tutte le provincie oggetto del presente decreto: Bolzano, Catanzaro, Latina, Reggio Calabria, Trapani e Trento.

PROVINCIA DI: BOLZANO... e di TRENTO

Mod. A/2 bis

COMUNE ....

DENUNCIA N. ....(1)
(lo stesso numero del modello A/2)

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 20 NOVEMBRE 1976

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto e in vino)

Denunciante ....
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ Altri ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro.

In tale specchio vanno indicate le generalità dell'azienda o ditta fornitrice dell'uva, con il domicilio o sede sociale, provincia e comune.

Le quantità di uva vinificate, espresse in quintali, vanno indicate distintamente:

- per l'uva da vino
- per l'uva della varietà SCHIAVA GROSSA... per questa varietà vanno indicate nelle rispettive colonne:
  - -- tutta la superficie coltivata con detta varietà;
  - -- tutta l'uva prodotta su detta superficie;
  - -- la quantità acquistata e vinificata di detta varietà entro il limite fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola";
  - -- le quantità acquistate e vinificate di detta varietà oltre il limite fissato di cui sopra;
- per le altre uve da tavola.

NOTA: (1) - Il modello A/2 bis deve portare lo stesso numero della denuncia del modello A/2

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat ...... nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 1976

Presentata il ....

Ricevuta N. ....

IL DENUNCIANTE

DENUNCIA N. ....

Il Signor .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 1976

L'UFFICIO RICEVENTE

....

Data ....

Mod. A/2 bis (retro)

PROVINCIA DI BOLZANO e di TRENTO

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

N. Ordine	AZIENDE O DITTE FORNITRICI DI UVE	DOMICILIO O SEDE SOCIALE	Provincia (sigla)	X COMUNE	UVA DA VINO quantità (Q.li)	UVE DA TAVOLA (quantità in Q.li)				
						VARIETA' SCHIAVA GROSSA				ALTRE UVE DA TAVOLA
						Superficie coltivata dal viticoltore venditore (ha)	Uve prodotte dal viticoltore venditore (Q.li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (Q.li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (Q.li)	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "Uve da Tavola".

PROVINCIA DI: CATANZARO E DI REGGIO CALABRIA Mod. A/1 bis

COMUNE: .... DENUNCIA N. .... (1)
(lo stesso numero del Mod. A/1)

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 1976

(Reg.ti CEE 134/68 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di propria produzione in mosto e in vino)

Denunciante ....
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - SUPERFICIE A VITE (ettari)

IMPIANTI PER	COLTURA PRINCIPALE		COLTURA SECONDARIA		NOTE
	In produzione (ha)	non in produzione (ha)	In produzione (ha)	non in produzione (ha)	
UVE DA VINO esclusa Prunesta					
UVA PRUNESTA					
ALTRE UVE DA TAVOLA					

III - UVA DA TAVOLA - PRODUZIONE E QUANTITA' VINIFICATA

VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (quintali) (1)	QUANTITA' VINIFICATA		
		entro il limite fissato (a) (q.li) (2)	sopra il limite fissato (a) (q.li) (3)	TOTALE (q.li) (4)
PRUNESTA				
ALTRE UVE DA TAVOLA		XX	XX	

(a) - Tale limite è fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat.... nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. .....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 1976

Presentata il .... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N. ....

DENUNCIA N. ....

Il Signor .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 1976

L'UFFICIO RICEVENTE

....

Data ....

PROVINCIA DI: CATANZARO e di REGGIO CALABRIA — Mod. A/2 bis

COMUNE .... — DENUNCIA N. ....(1)
(lo stesso numero del modello A/2)

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 1976

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto e in vino)

Denunciante ....
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio e sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ Altri ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

1 - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro.

In tale specchio vanno indicate le generalità dell'azienda o ditta fornitrice dell'uva, con il domicilio e sede sociale, provincia e comune.

Le quantità di uva vinificate, espresse in quintali, vanno indicate distintamente:

- per l'uva da vino
- per l'uva della varietà ......PRUNESTA........... per questa varietà vanno indicate nelle rispettive colonne:
  - tutta la superficie coltivata con detta varietà;
  - tutta l'uva prodotta su detta superficie;
  - la quantità acquistata e vinificata di detta varietà entro il limite fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola";
  - le quantità acquistate-vinificate di detta varietà oltre il limite fissato di cui sopra;
- per le altre uve da tavola.

NOTA: (1) - Il modello A/2 bis deve portare lo stesso numero della denuncia del modello A/2

I prodotti denunciati trovansi (nella cantina / nei locali di deposito) ubicati .... nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. .....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 1976

Presentata il ....

Ricevuta N. ....

IL DENUNCIANTE

DENUNCIA N. ....

Il Signor .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 1976

L'UFFICIO RICEVENTE

....

Data ....

Mod. A/2 bis
(retro)

PROVINCIA DI: CATANZARO
e di REGGIO CALABRIA

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

N. Ordine	AZIENDE O DITTE FORNITRICI DI UVE	DOMICILIO O SEDE SOCIALE	Provincia (sigla)	X COMUNE	UVA DA VINO quantità (Q.li)	UVE DA TAVOLA (quantità in Q.li)				
						VARIETA' PRUNESTA				ALTRE UVE DA TAVOLA
						Superficie coltivata dal viticoltore venditore (ha)	Uve prodotte dal viticoltore venditore (Q.li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (Q.li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (Q.li)	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla ~~trasformazione~~ delle "Uve da Tavola".

PROVINCIA DI: LATINA......

COMUNE: ....

Mod. A/1 bis

DENUNCIA N. ....(1)
(lo stesso numero del Mod. A/1)

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 1976

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di propria produzione in mosto e in vino)

Denunciante ....
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - SUPERFICIE A VITE (ettari)

IMPIANTI PER	COLTURA PRINCIPALE		COLTURA SECONDARIA		NOTE
	in produzione (ha)	non in produzione (ha)	in produzione (ha)	non in produzione (ha)	
UVE DA VINO esclusa Moscato di Terracina					
UVA MOSCATO DI TERRACINA					
ALTRE UVE DA TAVOLA					

III - UVA DA TAVOLA - PRODUZIONE E QUANTITA' VINIFICATA

VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (quintali) (1)	QUANTITA' VINIFICATA		
		entro il limite fissato (a) (q.li) (2)	sopra il limite fissato (a) (q.li) (3)	TOTALE (q.li) (4)
MOSCATO DI TERRACINA				
ALTRE UVE DA TAVOLA		XX	XX	

(a) - Tale limite è fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat.... nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. .....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 1976

Presentata il .... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N. ....

DENUNCIA N. ....

Il Signor .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 1976

L'UFFICIO RICEVENTE

....

Data ....

PROVINCIA DI: LATINA..................... Mod. A/2 bis

COMUNE .... DENUNCIA N. ....(1)
(lo stesso numero del modello A/2)

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 1976

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto e in vino)

Denunciante ....
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ Altri ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro.

In tale specchio vanno indicate le generalità dell'azienda o ditta fornitrice dell'uva, con il domicilio o sede sociale, provincia e comune.

Le quantità di uva vinificate, espresse in quintali, vanno indicate distintamente:

- per l'uva da vino
- per l'uva della varietà Moscato di Terracina per questa varietà vanno indicate nelle rispettive colonne:
  - -- tutta la superficie coltivata con detta varietà;
  - -- tutta l'uva prodotta su detta superficie;
  - -- la quantità acquistata e vinificata di detta varietà entro il limite fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola";
  - -- le quantità acquistate e vinificate di detta varietà oltre il limite fissato di cui sopra;
- per le altre uve da tavola.

NOTA: (1) - Il modello A/2 bis deve portare lo stesso numero della denuncia del modello A/2

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat ...... nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. .....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 1976

Presentata il ....

Ricevuta N. ....

IL DENUNCIANTE

DENUNCIA N. ....

Il Signor .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 1976

L'UFFICIO RICEVENTE

....

Data ....

Mod. A/2 bis (retro)

PROVINCIA DI: LATINA

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

N. Ordine	AZIENDE O DITTE FORNITRICI DI UVE	DOMICILIO O SEDE SOCIALE	Provincia (sigla)	X COMUNE	UVA DA VINO quantità (Q.li)	UVE DA TAVOLA (quantità in Q.li)				
						VARIETA' MOSCATO DI TERRACINA				ALTRE UVE DA TAVOLA
						Superficie coltivata dal viticoltore venditore (ha)	Uve prodotte dal viticoltore venditore (Q.li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (Q.li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (Q.li)	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione della "Uve da Tavola".

PROVINCIA DI: TRAPANI...... Mod. A/1 bis

COMUNE: .... DENUNCIA N. .... (1)

(lo stesso numero del Mod. A/1)

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 1976

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di propria produzione in mosto e in vino)

Denunciante ....

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐

(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - SUPERFICIE A VITE (ettari)

IMPIANTI PER	COLTURA PRINCIPALE		COLTURA SECONDARIA		NOTE
	in produzione (ha)	non in produzione (ha)	in produzione (ha)	non in produzione (ha)	
UVE DA VINO esclusa Zibibbo					
UVA ZIBIBBO					
ALTRE UVE DA TAVOLA					

III - UVA DA TAVOLA - PRODUZIONE E QUANTITA' VINIFICATA

VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (quintali) (1)	QUANTITA' VINIFICATA		
		entro il limite fissato (a) (q.li) (2)	sopra il limite fissato (a) (q.li) (3)	TOTALE (q.li) (4)
ZIBIBBO				
ALTRE UVE DA TAVOLA		XX	XX	

(a) - Tale limite è fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat.... nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. .....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 1976

Presentata il .... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N. ....

DENUNCIA N. ....

Il Signor .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 1976

L'UFFICIO RICEVENTE

....

Data ....

PROVINCIA DI: TRAPANI............ Mod. A/2 bis.

COMUNE .... DENUNCIA N. ....(1)

(lo stesso numero del modello A/2)

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 1976

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto e in vino)

Denunciante ....

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio e sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ Altri ☐

(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

1.- PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro.

In tale specchio vanno indicate le generalità dell'azienda o ditta fornitrice dell'uva, con il domicilio o sede sociale, provincia e comune.

Le quantità di uva vinificate, espresse in quintali, vanno indicate distintamente:

- per l'uva da vino
- per l'uva della varietà ZIBIBBO per questa varietà vanno indicate nelle rispettive colonne:
  - tutta la superficie coltivata con detta varietà;
  - tutta l'uva prodotta su detta superficie;
  - la quantità acquistata e vinificata di detta varietà entro il limite fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola";
  - le quantità acquistate vinificate di detta varietà oltre il limite fissato di cui sopra;
- per le altre uve da tavola.

NOTA: (1) - Il modello A/2 bis deve portare lo stesso numero della denuncia del modello A/2

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat ...... nel Comune di ....

Prov. ....) Frazione .... Via .... N. .....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li 1976

Presentata il ....

Ricevuta N. .... IL DENUNCIANTE

DENUNCIA N. ....

Il Signor .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 1976

L'UFFICIO RICEVENTE

....

Data ....

Mod. A/2 bis (segue)

PROVINCIA DI: TRAPANI

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

N. Ordine	AZIENDE O DITTE FORNITRICI DI UVE	DOMICILIO O SEDE SOCIALE	Provincia (sigla)	X COMUNE	UVA DA VINO quantità (Q.li)	UVE DA TAVOLA (quantità in Q.li)				
						VARIETA' ZIBIBBO				ALTRE UVE DA TAVOLA
						Superficie coltivata dal viticoltore venditore (ha)	Uve prodotte dal viticoltore venditore (Q.li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (Q.li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (Q.li)	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione della "Uva da Tavola".

(10190)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1976.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1973, concernente l'approvazione degli imponibili forfettari medi e della relativa disciplina di applicazione della imposta sugli spettacoli, agli introiti derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto presidenziale, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli, su scala nazionale e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1973, con il quale sono stati approvati gli imponibili forfettari medi e la relativa disciplina di applicazione dell'imposta sugli spettacoli agli introiti derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento;

Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla regolamentazione allegata al provvedimento dianzi indicato;

Decreta:

Alla regolamentazione allegata al decreto ministeriale 6 luglio 1973, concernente l'approvazione degli imponibili forfettari medi e la disciplina di applicazione dell'imposta sugli spettacoli agli introiti derivanti dalla utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

alla lettera « *B*) Apparecchi installati con carattere di mobilità », nel secondo comma, dopo la determinazione degli imponibili relativi ai biliardi ed agli elettrogrammofoni, l'indicazione delle successive categorie viene così modificata:

« apparecchi elettrici da divertimento o trattenimento, escluse le attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo "Kiddy Rides" . . . . L. 230.000

mini-biliardi, apparecchi meccanici da divertimento o trattenimento e attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo "Kiddy Rides" . . . . » 70.000 »

nei casi indicati al terzo e all'ottavo comma il pagamento dell'imposta deve avvenire entro il ventesimo giorno non festivo, anziché entro il decimo;

dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Potrà prescindersi dalla convalida di cui sopra qualora il gestore, prima del trasferimento dell'apparecchio, provveda a darne comunicazione agli agenti predetti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento »;

alle « Norme generali », dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi in cui la normale utilizzazione degli apparecchi elettrici da trattenimento, dei mini-biliardi e degli apparecchi meccanici da divertimento indicati alla lettera *A*) avvenga mediante monete o gettoni di valore non superiore a L. 30, i relativi imponibili forfettari saranno pari al 50 % dei minimi ivi fissati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 settembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(10200)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1976.

Determinazione dell'addizionale da applicare, per l'esercizio 1975, ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 e al premio supplementare « silicosi e asbestosi ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale dispone che alla copertura dei maggiori oneri, derivanti per la gestione industria dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e del citato testo unico, si deve provvedere, fino a quando non sarà emanata ed entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con una addizionale sui premi in misura non superiore al 20%;

Visto il decreto 20 agosto 1975 che ha fissato l'addizionale per l'anno 1974 nella misura massima del 20%;

Viste le risultanze di gestione per l'esercizio 1975, relative all'assicurazione a premio speciale unitario e all'assicurazione per la silicosi e l'asbestosi;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi, con decorrenza 1° gennaio 1972, l'addizionale in questione deve trovare applicazione per l'anno 1975 nei confronti dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del citato testo unico, il cui ammontare non è automaticamente connesso con i tassi di tariffa, fino a che non si sia proceduto ad una loro revisione; come pure deve trovare applicazione nei confronti del premio supplementare « silicosi e asbestosi » fino a quando non si sia adottata una nuova misura che tenga conto dei maggiori oneri della gestione;

Decreta:

L'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per l'anno 1975 ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico stesso ed al premio supplementare silicosi e asbestosi, è fissata nella misura del 20%.

Roma, addì 3 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli di spesa

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato richiesto il rilascio del duplicato del mandato di pagamento e del buono interessi emessi dalla Direzione generale del debito pubblico ed andati smarriti.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 470 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 586 e 587 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, si riportano qui di seguito gli estremi dei predetti titoli di spesa e si rende noto che trascorso il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che il mandato e il buono interessi stessi siano consegnati, né sia stata fatta opposizione, sarà provveduto all'emissione dei relativi duplicati:

Intestazione: Banca popolare di Milano, sede centrale. — Data di emissione: 30 gennaio 1974. — Esercizio di emissione: 1974. — Numero d'ordine: 74. — Importo: L. 115.000. — Oggetto: Rimborso del capitale rappresentato dalle cartelle del prestito della ricostruzione 3,50%, serie 19, numeri 6826 e 6827; serie 23, numeri 33111, 33112 e 33113; serie 44, numeri 23888 e 33899; serie 46, numeri 22938 e 22939; serie 47, numeri 34474 e 37559; serie 102, numeri 16505 e 16506; di complessive nominali lire 115.000;

Intestazione: Banca popolare di Milano, sede centrale. — Data di emissione: 30 gennaio 1974. — Esercizio di emissione: 1974. — Numero d'ordine: 57. — Importo: L. 5.250. — Oggetto: Pagamento delle semestralità di scadenza al 1° gennaio 1969 fino a quella 1° luglio 1973, relative alle cartelle sopradescritte.

(9998)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 14 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,20	841,20	840,90	841,20	841,25	841,15	841,30	841,20	841,20	841,20
Dollaro canadese	862,40	862,40	861 —	862,40	862,80	862,35	862,65	862,40	862,40	862,40
Franco svizzero	339,51	339,51	339,78	339,51	339,40	339,50	339,50	339,51	339,51	339,50
Corona danese	139,66	139,66	139,65	139,66	139,65	139,65	139,70	139,66	139,66	139,65
Corona norvegese	154,12	154,12	154,35	154,12	154,15	154,10	154,18	154,12	154,12	154,10
Corona svedese	192,30	192,30	192,50	192,30	192,15	192,20	192,30	192,30	192,30	192,30
Fiorino olandese	321,60	321,60	321,80	321,60	321,60	321,50	321,66	321,60	321,60	321,60
Franco belga	21,8125	21,8125	21,81	21,8125	21,81	21,80	21,83	21,8125	21,8125	21,80
Franco francese	170,75	170,75	170,72	170,75	170,75	170,75	170,80	170,75	170,75	170,75
Lira sterlina	1462,20	1462,20	1463 —	1462,20	1462,25	1462,20	1462,75	1462,20	1462,20	1462,20
Marco germanico	335,795	335,795	335,79	335,795	335,70	335,76	335,79	335,795	335,795	335,75
Scellino austriaco	47,3475	47,3475	47,32	47,3475	47,33	47,35	47,31	47,3475	47,3475	47,35
Escudo portoghese	27,06	27,06	27,03	27,06	27 —	27,05	27,04	27,06	27,06	27,05
Peseta spagnola	12,40	12,40	12,42	12,40	12,40	12,40	12,3930	12,40	12,40	12,40
Yen giapponese	2,9155	2,9155	2,94	2,9155	2,933	2,91	2,9375	2,9155	2,9155	2,90

Media dei titoli del 14 settembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,150
Redimibile 3,50 % 1934	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,825
» 5 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,800
» 5 % (Città di Trieste)	91,875
» 5 % (Beni esteri)	90,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,550
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,025
» poliennali 7 % 1978	90,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,200
» » 9 % 1980	90,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,25
Dollaro canadese	862,525
Franco svizzero	339,505
Corona danese	139,68
Corona norvegese	154,15
Corona svedese	192,30
Fiorino olandese	321,63
Franco belga	21,821
Franco francese	170,775
Lira sterlina	1462,475
Marco germanico	335,692
Scellino austriaco	47,329
Escudo portoghese	27,05
Peseta spagnola	12,396
Yen giapponese	2,936

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di economia politica e di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia politica;
2) scienza delle finanze e diritto finanziario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10260)

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10262)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa mista Assegnatari riforma fondiaria di Cerenzia, in Cerenzia (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 6 aprile 1955, rep. n. 27881, reg. soc. n. 205;

2) società cooperativa edilizia Milone, in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 11 gennaio 1954, repertorio n. 22590, reg. soc. n. 169;

3) società cooperativa edilizia Il Girasole, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 26 maggio 1969, rep. n. 6379, reg. soc. n. 215;

4) società cooperativa di trasporto La primavera lametina, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis Napoleone in data 28 dicembre 1968, rep. n. 35798, registro soc. n. 211;

5) società cooperativa agricola Ortofrutticola lametina, in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis Napoleone in data 15 aprile 1965, rep. n. 14677, reg. società n. 177;

6) società cooperativa mista Assegnatari riforma fondiaria di Le Castella, in Le Castella di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 24 gennaio 1952, repertorio n. 14214, reg. soc. n. 129;

7) società cooperativa edilizia Domus, in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 21 settembre 1964, rep. n. 38661, reg. soc n. 175;

8) società cooperativa per l'industria della pesca F. Onemma, in Pizzo (Catanzaro), costituita per rogito Di Rosa in data 4 ottobre 1955, rep. n. 6634, reg. soc. n. 87;

9) società cooperativa mista Calabria nuova, in San Costantino di Briatico (Catanzaro), costituita per rogito Di Rosa in data 19 marzo 1949, rep. n. 3456, reg. soc. n. 235;

10) società cooperativa agricola Cincinnato, in San Pietro Apostolo (Catanzaro), costituita per rogito Bisantis in data 12 novembre 1959, rep. n. 19202, reg. soc. n. 1148;

11) società cooperativa di produzione e lavoro Luigi Razza, in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Citanna in data 20 febbraio 1949, rep. n. 5597, reg. soc. n. 615;

12) società cooperativa edilizia Dalmazia, in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 31 luglio 1968, rep. n. 499/101, reg. soc. n. 136850;

13) società cooperativa edilizia La Minerva casa, in Milano, costituita per rogito Russo in data 12 ottobre 1956, rep. n. 10676, reg. soc. n. 97663;

14) società cooperativa edificatrice operaia Lambro, in Milano, costituita per rogito Raja in data 8 ottobre 1964, repertorio n. 33242, reg. soc. n. 125092;

15) società cooperativa di trasporto Super taxi di lusso urbani ed interurbani (già Super taxi di lusso), in Milano, costituita per rogito Barile in data 15 marzo 1960, rep. n. 270595, reg. soc. n. 108148;

16) società cooperativa agricola Libertas fra coltivatori diretti, in Gorgonzola (Milano), costituita per rogito Avanzini in data 14 febbraio 1960, rep. n. 8088, reg. soc. n. 107797;

17) società cooperativa di consumo La Unione, in Santo Stefano Lodigiano (Milano), costituita per rogito Contedini in data 15 luglio 1945, rep. n. 712, reg. soc. n. 200;

18) società cooperativa agricola S. Giuliano, in Bonate Sotto (Bergamo), costituita per rogito Volpi in data 16 aprile 1956, rep. n. 861, reg. soc. n. 3839;

19) società cooperativa di consumo Ex combattenti e reduci di Paladina, in Paladina (Bergamo), costituita per rogito Tombini in data 30 maggio 1946, rep. n. 8305, reg. soc. n. 2397;

20) società cooperativa edilizia Dipendenti laboratorio chimico provinciale, in Cremona, costituita per rogito Pantaleo in data 24 ottobre 1964, rep. n. 3742, reg. soc. n. 2457;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Ricostruzione, in Pieve a Nievole (Pistoia), costituita per rogito Verre in data 6 marzo 1960, rep. n. 15823, reg. soc. n. 1591;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Capoani Renato, in Torricella del Pizzo (Cremona), costituita per rogito Ferragni in data 11 febbraio 1946, rep. n. 6403/2417, reg. società n. 1459;

23) società cooperativa agricola di Borgofranco (già Cooperativa di lavoro e agricola fra lavoratori della terra di Borgofranco Po), in Borgofranco Po (Mantova), costituita per rogito Romani in data 15 settembre 1946, rep. n. 3390, reg. soc. n. 1876;

24) società cooperativa agricola Frutticoltori di Ponte Nizza, in Molino del Conte di Ponte Nizza (Pavia), costituita per rogito Reitano in data 20 maggio 1967, rep. n. 673, reg. soc. n. 1046;

25) società cooperativa edilizia Il Ponte, in Campi Bisenzio (Firenze), costituita per rogito Berardi in data 22 giugno 1967, rep. n. 21856, reg. soc. n. 18615;

26) società cooperativa edilizia La Loggia di Leccio, in Reggello, fraz. Leccio (Firenze), costituita per rogito Chiurazzi in data 14 novembre 1964, rep. n. 19327, reg. soc. n. 17405;

27) società cooperativa edilizia Il Resco, in Reggello (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 13 settembre 1964, rep. n. 130790, reg. soc. n. 17366;

28) società cooperativa edificatrice San Clemente, in Reggello (Firenze), costituita per rogito Del Panta in data 10 gennaio 1950, rep. n. 4971, reg. soc. n. 9780;

29) società cooperativa edilizia La Vetta, in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 9 luglio 1963, rep. n. 49713, registro soc. n. 4266;

30) società cooperativa edilizia Nova, in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 18 settembre 1964, reg. soc. n. 1672;

31) società cooperativa edilizia La Perla, in Pisa, costituita per rogito Salemi in data 31 marzo 1965, rep. n. 33798, reg. società n. 3089;

32) società cooperativa di consumo Le Pozze, in Pistoia, costituita per rogito Arcangeli in data 14 gennaio 1951, rep. n. 9904, reg. soc. n. 1092;

33) società cooperativa di consumo di Candeglia (già Società anonima cooperativa di consumo di Candeglia), in Candeglia di Pistoia (Pistoia), costituita per rogito Calzolari Morelli in data 24 luglio 1910, reg. soc. n. 121;

34) società cooperativa agricola Cantina sociale della Val di Nievole, in Monsummano Terme (Pistoia), costituita per rogito Banchelli in data 30 gennaio 1967, rep. n. 8721, reg. soc. n. 2048;

35) società cooperativa agricola Nievole, in Nievole di Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Marchitelli in data 9 maggio 1959, rep. n. 3593, reg. soc. n. 1531.

(10273)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'Appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato e nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 11 giugno 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1976
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 251

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 17 settembre 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9938)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Con decreto ministeriale in corso di perfezionamento viene determinato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove stesse avranno luogo nei giorni 2 e 3 novembre 1976, con inizio alle ore 8, nelle sedi e nei locali appresso indicati:

Roma: palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Milano: Università cattolica del Sacro Cuore, aula Olgiati, via S. Agnese n. 2;

Cagliari: facoltà di lettere e magistero, aula magna, piazza d'Armi (località « Sa Duchessa »);

Palermo: fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20, piazza Generale Cascino.

(10330)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Partinico (Palermo).

(10281)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto per le malattie infettive infantili;

un posto di aiuto per le malattie endocrine e dismetaboliche infantili;

un posto di aiuto per la clinica ortopedica;

un posto di aiuto e un posto di assistente per il servizio di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente per la dialisi;

un posto di assistente per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

sei posti di assistente pediatra di cui uno per la clinica pediatrica, tre per la divisione di puericultura da adibire alla neonatologia, uno per il centro spastici e uno per il servizio di elettroencefalografia infantile;

due posti di assistente per la clinica neurologica;

sette posti di assistente radiologo;

quattro posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(10234)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(10332)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Zevio (Verona).

(10283)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto di odontostomatologia;

un posto di aiuto di anatomia patologica;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Dolo (Venezia).

(10277)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

(10237)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo-fisioterapista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo-fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

(10238)

OSPEDALE CIVILE DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente medico della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ragusa

(10239)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ragusa.

(10240)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA"» DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di ricerche cliniche;

un posto di assistente della sezione di pediatria;

un posto di assistente della sezione di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente della sezione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Omegna (Novara).

(10278)

OSPEDALE «C. BASILOTTA» DI NICOSIA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(10227)

OSPEDALE CIVILE «CONIUGI BERNARDINI» DI PALESTRINA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(10232)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio di allergologia;
un posto di assistente di pediatria presso il centro di assistenza neonatale;
un posto di assistente della divisione I di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(10229)

OSPEDALE «S. CUORE DI GESU'» DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(10230)

OSPEDALE «SS. COSIMO E DAMIANO» DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente della sezione otorinolaringoiatrica;
un posto di assistente della divisione ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(10231)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto medico;
un posto di assistente ortopedico-traumatologo;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(10228)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE «E. E S. MACCHI» DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;
un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di istologia ed anatomia patologica;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(10235)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sette posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(10236)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **23.**

Stemma della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2 dello statuto, la giunta regionale è autorizzata a bandire fra tutti i cittadini italiani, anche residenti all'estero, un pubblico concorso per lo stemma della regione Molise, che dovrà esprimere la tradizione storica, politica, artistica e culturale della Regione.

Art. 2.

Il concorso è dotato dei seguenti premi:

primo classificato . .	L. 1.000.000
secondo classificato . .	» 500.000
terzo classificato .	» 250.000

I premi verranno assegnati, a giudizio insindacabile del consiglio regionale, su proposta della commissione esaminatrice, formata dall'ufficio di presidenza del consiglio, dai presidenti dei gruppi consiliari, dal presidente della giunta regionale e da un esperto di chiara fama.

Art. 3.

L'onere complessivo previsto in lire unmilionesettecentocinquantamila (1.750.000) graverà sul cap. 370 del bilancio preventivo per l'anno 1976.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 30 agosto 1976

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **24.**

Competenze della commissione tecnica dell'assessorato ai lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono attribuite alla commissione tecnica dell'assessorato ai lavori pubblici, costituita a norma dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27 ed integrata a norma della legge regionale 10 maggio 1975, n. 15, in materia di lavori pubblici, tutte le competenze già del comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

La commissione stessa viene ulteriormente integrata da un esperto in urbanistica nominato dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'urbanistica.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 30 agosto 1976

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **25.**

Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limiti di applicazione della legge

L'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica comprese nei piani triennali di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Forma, misura ed enti destinatari dei finanziamenti

L'amministrazione regionale, per la realizzazione dei detti piani, è autorizzata a concedere, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, alle province, ai comuni e consorzi fra enti locali, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento nonché l'acquisto di edifici idonei e rispondenti alle esigenze delle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica.

Art. 3.

Spese ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo, oltre alle spese per lavori, quelle per l'arredamento principale e secondario di tutti i locali, per l'attrezzatura delle palestre, per la fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti, per i sussidi audiovisivi, per l'acquisizione del suolo, per l'IVA, nonché quelle per la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori da determinare in base alle vigenti tariffe professionali.

Art. 4.

Aree

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere sono prescelte in conformità dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. La commissione di cui al secondo comma del citato articolo sarà composta dal sindaco che la presiede o da un suo delegato, da un ingegnere dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, dal medico provinciale e dal provveditore agli studi o da un suo delegato.

Art. 5.

Progettazione delle opere

Alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori provvedono gli enti obbligati che possono avvalersi anche dell'opera di liberi professionisti.

I progetti esecutivi devono essere presentati all'assessorato regionale ai lavori pubblici entro quattro mesi dalla formale comunicazione dell'ammissione a finanziamento dell'opera. Essi dovranno essere ispirati a criteri di sana economia con strutture dimensionate sulla base delle necessità accertate e documentate.

Il progetto deve essere inoltre corredato da piano quotato e da relazione geologica che giustifichi il tipo di fondazione proposta; le spese sostenute per sondaggi preliminari ritenuti indispensabili per la previsione delle fondazioni saranno ammesse a contributo fino al limite massimo dell'1% dell'importo del progetto.

Dovranno essere inoltre rispettate le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975 e quelle che eventualmente venissero emanate prima della presentazione del progetto.

Potrà essere eccezionalmente consentita la deroga per alcune di tali norme, per documentate e particolari esigenze di carattere locale.

Art. 6.

Approvazione dei progetti

I progetti presentati dagli enti obbligati sono approvati dalla giunta regionale:

fino all'importo di L. 50.000.000 su parere dell'ingegnere dell'assessorato regionale ai lavori pubblici responsabile del settore;

per l'importo superiore a L. 50.000.000 su parere della commissione tecnica di cui all'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27.

Le perizie suppletive per l'impiego delle somme a disposizione per imprevisti o per l'utilizzazione del ribasso d'asta, nonchè di quelle di variante nei limiti della spesa globale già approvate dalla giunta sono approvate con decreto del presidente della giunta previo il parere di cui sopra.

L'approvazione dei progetti ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonchè di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori purché le aree necessarie per la esecuzione delle opere stesse siano state individuate secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti oppure sia stata adottata la deliberazione comunale di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nel caso di comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico occorre la emanazione preventiva del formale provvedimento di vincolo delle aree da parte del presidente della giunta regionale, previsto dal penultimo comma del precitato art. 10.

Art. 7.

Acquisizione delle aree

Per l'acquisizione delle aree necessarie si farà ricorso alla procedura espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Gli enti obbligati debbono iniziare le procedure per la occupazione d'urgenza entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto.

Gli enti stessi sono delegati ad esercitare, per le opere di propria competenza, le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente all'accesso negli immobili per l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi e per la redazione degli stati di consistenza.

Gli eventuali oneri conseguenti sono da comprendersi tra le spese ammissibili a contributo.

Art. 8.

Appalto delle opere

L'appalto delle opere deve essere indetto entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto.

Qualora la prima gara di appalto sia andata deserta, essa potrà essere ripetuta con ammissione di offerta in aumento con l'inserimento nella lettera di invito di apposita clausola con cui l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, qualora non reperisca i mezzi finanziari per far fronte all'aumento richiesto, di ridurre il complesso delle opere all'importo dei lavori posto a base di appalto.

Si potrà procedere all'appalto mediante trattativa privata solo qualora ricorrano le speciali ed eccezionali circostanze di cui all'art. 6, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Ove si ricorra al sistema dell'appalto concorso, il progetto dichiarato vincitore dalla commissione nominata dall'ente ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1922, n. 422, sarà sottoposto all'approvazione della giunta regionale che provvederà entro trenta giorni.

Art. 9.

Consegna dei lavori

L'ente dovrà procedere alla consegna anche in pendenza della stipulazione del contratto entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 10.

Durata dei lavori

I lavori dovranno essere completati nei termini contrattuali salvo proroghe che l'ente potrà concedere all'appaltatore solo per documentati motivi di forza maggiore.

Art. 11.

Erogazione del contributo

Il contributo regionale verrà corrisposto all'ente come appresso specificato:

a) un primo acconto nella misura del 40 % dell'importo approvato a presentazione del contratto d'appalto e del verbale di consegna;

b) un secondo acconto sempre del 40 % a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 % dei lavori;

c) un terzo acconto nella misura del 10 % ad ultimazione avvenuta ed a presentazione dell'ultimo stato di avanzamento.

Il saldo verrà corrisposto ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

Qualora il progetto verrà realizzato mediante più contratti, l'erogazione dei contributi verrà ripartita proporzionalmente allo ammontare dei contratti stessi.

L'erogazione degli acconti di cui sopra verrà effettuata dallo assessore regionale alle finanze previo nulla osta dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Le operazioni finanziarie connesse con la realizzazione delle opere dovranno essere inserite nel bilancio degli enti obbligati con vincolo di destinazione dei fondi secondo il quadro economico del progetto approvato.

L'utilizzazione delle somme dovrà essere dimostrata mediante rendiconto da allegare agli atti di liquidazione finale.

Gli oneri derivanti dalla erogazione dei contributi di cui al presente articolo, per l'anno 1976, saranno posti a carico del cap. 690 dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale; per gli anni successivi saranno imputati al capitolo proprio di bilancio. Il finanziamento dell'onere regionale è assicurato dall'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 12.

Collaudo dei lavori

Il collaudatore dei lavori verrà nominato dalla giunta regionale su una terna proposta dall'assessore regionale ai lavori pubblici, da scegliersi preferenzialmente tra i funzionari della Regione, degli enti locali o degli enti statali.

La spesa per il collaudo farà carico agli enti obbligati.

L'approvazione del collaudo e del rendiconto di tutte le spese, sostenute dall'ente e ammissibili a contributo, sarà fatto con deliberazione della giunta regionale.

Art. 13.

Esecuzione in concessione

Nel caso di piani organici di opere ed in particolare quando le spese siano da attuare mediante processi di industrializzazione edilizia gli enti obbligati possono avvalersi dell'istituto della concessione così come regolato dall'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412. La relativa convenzione dovrà essere approvata dalla giunta regionale.

Art. 14.

Procedure surrogatorie

La mancata osservanza da parte dell'ente degli obblighi e dei termini previsti dalla presente legge ed in particolare dagli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 comporta la decadenza dei benefici concessi e la sostituzione totale della Regione all'ente obbligato.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla giunta regionale sentito il sindaco od il presidente dell'ente interessato.

Intervenuta la decadenza dell'ente, l'amministrazione regionale interviene a mezzo dell'assessorato ai lavori pubblici nelle forme e con le modalità ritenute più idonee in relazione anche al carattere di urgenza rivestito dall'opera da eseguirsi.

A tal fine l'assessorato può avvalersi anche dell'opera di tecnici liberi professionisti e potrà eseguire i lavori anche in economia mediante cottimo previa gara ufficiosa cui dovranno essere invitate non meno di venti imprese.

Art. 15.

Utilizzazione del fondo di riserva

L'utilizzazione della quota accantonata ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, verrà disposta dalla giunta regionale previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, integrata in conformità della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 16.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 30 agosto 1976

D'AIMMO

(10098)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1976, n. 15-67/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, per quanto attiene la determinazione dei titoli di studio ed i relativi programmi d'esame per l'ammissione mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante, per la formazione e l'addestramento professionale nonché rispettivamente per quanto concerne le modalità di conferimento degli incarichi annuali di insegnamento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *agosto* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 4, 5, 11 e 12 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 5664 in data 9 luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'ammissione mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale di cui agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 10 novembre 1975 è disciplinata dalle norme contenute nel presente regolamento.

Sono altresì disciplinate dalle norme contenute nel presente regolamento le modalità di conferimento degli incarichi annuali di insegnamento previsti dagli articoli 11 e 12 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

Art. 2.

Gli insegnamenti relativi ai corsi di formazione e addestramento professionale impartiti presso i centri di formazione professionale della provincia e già di competenza degli enti di cui all'art. 1 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, sono così ripartiti in relazione alle carriere previste nell'ambito del ruolo del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale:

A) *Carriera direttiva*:

religione;
cultura generale ed educazione civica;
lingue straniere: francese o inglese o tedesco;
chimica, igiene e scienze dell'alimentazione;
contabilità e amministrazione alberghiera;
dermatologia e anatomia;
educazione fisica.

B) *Carriera di concetto*:

merceologia, igiene, dattilografia, stenografia;
discipline pittoriche;
discipline e tecniche turistiche alberghiere;
tecnica professionale di segreteria e di sala;
tecnica professionale di cucina.

C) *Carriera esecutiva*:

esercitazioni pratiche di sala;
esercitazioni pratiche di cucina;
esercitazioni pratiche di estetica e relativa tecnica professionale;
esercitazioni pratiche di parrucchiere e relativa tecnica professionale.

Art. 3.

I titoli di studio per l'ammissione ai pubblici concorsi e relativi agli insegnamenti contemplati nel precedente articolo, così come suddivisi nei punti A), B), C), sono così determinati:

A) *Carriera direttiva*:

religione: si osserveranno le apposite norme previste dalla legge 27 maggio 1929, n. 810;

cultura generale ed educazione civica: laurea in lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia sociologia, lingue e letterature straniere, giurisprudenza;

francese o inglese o tedesco: laurea in lingue e letterature straniere;

chimica, igiene e scienze dell'alimentazione: laurea in chimica e farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, chimica, scienze agrarie, scienze forestali, scienze delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, scienze della produzione animale, farmacia, ingegneria chimica;

contabilità e amministrazione alberghiera: laurea in economia e commercio, economia aziendale, scienze economiche e commerciali, scienze economiche e bancarie, economia politica;

dermatologia e anatomia: laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche;

educazione fisica: diploma degli istituti superiori di educazione fisica.

B) *Carriera di concetto*:

merceologia, igiene, dattilografia, stenografia: diploma di maturità tecnica commerciale, istituto tecnico femminile ad indirizzo commerciale;

discipline pittoriche: diploma di maturità artistica, maturità d'arte applicata, oppure diploma di Accademia delle belle arti purchè unito a un diploma di scuola media superiore;

discipline e tecniche turistiche alberghiere: diploma di maturità professionale di tecnico delle attività alberghiere, maturità professionale di operatore turistico;

tecnica professionale di segreteria e di sala: diploma di maturità professionale di tecnico delle attività alberghiere;

tecnica professionale di cucina: diploma di maturità professionale di tecnico delle attività alberghiere.

C) *Carriera esecutiva*:

per gli insegnamenti della carriera esecutiva è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'art. 59 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, oppure ogni altro titolo di studio che a norma di legge certifichi comunque l'assolvimento della scuola media inferiore.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, la giunta provinciale provvederà a specificare, nei singoli bandi di concorso, i titoli di studio corrispondenti alle materie di insegnamento per cui si indice il concorso, così come determinati nel presente articolo.

Art. 4.

I programmi d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alle qualifiche iniziali rispettivamente delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale e di cui ai precedenti articoli, sono così stabiliti:

A) CARRIERA DIRETTIVA

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale:

Prove scritte:

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema relativo alle materie di insegnamento per cui è indetto il concorso.

La seconda prova scritta verterà su uno degli argomenti di carattere psico-pedagogico indicati per la prova orale.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie di cui alle prove scritte e con riguardo all'esperienza eventualmente compiuta dal candidato nel settore dell'istruzione professionale o scolastico in generale, al fine di dar prova di capacità nel sapere affrontare e risolvere i problemi inerenti il rapporto educativo scolastico, in ordine agli interessi psicologici e pedagogici e alle espressioni di libertà creativa, verterà sui seguenti argomenti:

elementi di sociologia dell'educazione e della famiglia;
elementi di psicologia dell'età evolutiva;
elementi di pedagogia;
nozioni di metodologia e didattica degli audiovisivi e delle nuove tecnologie educative;
elementi di legislazione scolastica nazionale e della provincia autonoma di Trento, con particolare riferimento al sistema scolastico italiano ed ai temi della gestione sociale del distretto e del diritto allo studio;
ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Nei concorsi per l'insegnamento delle lingue straniere, la prova orale sarà rivolta ad accertare nel candidato una adeguata conoscenza delle lingue francese e/o inglese e/o tedesco, anche per quanto riguarda le loro più rilevanti caratteristiche strutturali.

Nei casi di cui al comma precedente, la commissione di cui all'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, sarà integrata da uno o più esperti rispettivamente nelle lingue francese, inglese e tedesco a seconda delle scelte dei candidati e limitatamente alle prove indicate.

B) CARRIERA DI CONCETTO

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema relativo alle materie di insegnamento per cui è indetto il concorso.

La seconda prova scritta verterà su uno degli argomenti di carattere psico-pedagogico indicati per la prova orale.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie di cui alle prove scritte e con riguardo all'esperienza eventualmente compiuta dal candidato nel settore dell'istruzione professionale o scolastico in generale, al fine di dar prova di capacità nel saper affrontare e risolvere i problemi inerenti il rapporto educativo scolastico, in ordine agli interessi psicologici e pedagogici e alle espressioni di libertà creativa, verterà sui seguenti argomenti:

elementi di pedagogia e di psicologia dell'età evolutiva con riferimento ai problemi della scuola;
elementi di legislazione scolastica nazionale con particolare riferimento ai temi inerenti la gestione sociale del distretto scolastico e del diritto allo studio;
conoscenze teoriche relative alle materie di insegnamento per cui è indetto il concorso, con riguardo alla eventuale dimostrazione del corretto uso di sussidi e mezzi didattici relativi al tipo di istruzione professionale da impartire, sapendo riferire brevemente in proposito;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Nei concorsi per l'insegnamento della dattilografia e stenografia la prima prova scritta sarà integrata da una prova pratica tendente ad accertare nel candidato una adeguata esperienza delle materie per cui concorre, anche per quanto riguarda le caratteristiche teorico-strutturali più rilevanti delle stesse.

C) CARRIERA ESECUTIVA

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica, ed una prova orale.

Prova scritta:

Consisterà nello svolgimento di un tema relativo alle materie di insegnamento per cui è indetto il concorso.

Prova pratica:

Consisterà in una prova di pratica professionale da svolgersi con i mezzi in dotazione del centro di formazione professionale della provincia, con speciale riguardo alla dimostrazione del corretto uso di mezzi, attrezzi, macchine, arredi e sostanze relative al tipo di istruzione professionale da impartire, sapendo riferire brevemente in proposito.

La commssione stabilirà i criteri e le modalità di svolgimento della prova.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie di cui alla prova scritta e pratica, verterà sui seguenti argomenti:

nozioni elementari di pedagogia scolastica e di psicologia dell'età evolutiva, con riferimento ai problemi della scuola;
nozioni elementari di legislazione scolastica nazionale con riferimento ai temi inerenti la gestione sociale del distretto scolastico e del diritto allo studio;
conoscenze teoriche relative alle materie di insegnamento;
nozioni sullo statuto della provincia autonoma di Trento.

Art. 5.

Ai fini del conferimento degli incarichi annuali di insegnamento di cui agli articoli 11 e 12 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, gli aspiranti devono far pervenire all'assessorato all'istruzione della provincia autonoma di Trento entro il 30 giugno di ogni anno domanda in carta legale, indicando in essa:

le complete generalità;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso della buona condotta morale e civile;
le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver riportato alcuna condanna;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
di essere di sana e robusta costituzione fisica;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
lo stato civile;
il titolo di studio posseduto;
gli insegnamenti per cui hanno titolo a concorrere a norma dei precedenti articoli 2 e 3 e del successivo art. 14.

Alla domanda devono essere allegati:

a) diploma in originale o in copia autentica notarile del titolo di studio posseduto; qualora dal documento non risulti la votazione conseguita potrà essere presentato altro certificato che attesti tale votazione;

b) i titoli di studio, professionali o di carriera, i certificati ed i documenti di qualsiasi natura atti a comprovare l'attitudine e la capacità dell'aspirante a ricoprire il posto cui aspira;

c) saranno altresì presentati, ai fini della valutazione finale tutti gli altri documenti atti ad attestare gli eventuali anni di insegnamento effettuati con particolare riferimento a quelli prestati nel settore della formazione professionale, le qualifiche

di merito riportate e l'eventuale partecipazione a corsi di qualificazione o aggiornamento nonchè gli altri titoli che siano valutabili ai sensi della tabella annessa al presente regolamento; l'idoneità conseguita nei concorsi per l'assunzione in ruolo costituirà titolo di precedenza assoluta.

Per le domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere.

All'amministrazione è riservata la facoltà di disporre in ogni momento, con delibera motivata della giunta provinciale, l'esclusione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti, qualora questi ultimi non risultino dalla domanda presentata.

Art. 6.

Le graduatorie per ciascuna materia di insegnamento e relative all'anno scolastico immediatamente successivo alla data di compilazione, saranno redatte dall'apposita commissione prevista dall'art. 12 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

La commissione di cui al comma precedente provvede alla valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente regolamento.

Alla commissione è data facoltà di attribuire discrezionalmente dei punteggi, che comunque non superino di 1/12 il punteggio complessivo massimo attribuito, agli aspiranti che presentassero titoli valutabili ai fini dell'insegnamento e che non siano contemplati nella tabella di cui al comma precedente.

Ai fini della compilazione della graduatoria sono fatte salve le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La designazione dei due dipendenti del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale e di cui all'art. 12 sub. *d)* della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, dovrà pervenire all'assessorato all'istruzione prima della chiusura dei corsi e comunque non oltre il 15 giugno di ogni anno.

La designazione di cui al comma precedente avverrà a mezzo di specifiche elezioni interne da tenersi, presso il centro di formazione professionale della provincia, secondo modalità che saranno di volta in volta stabilite dall'assemblea generale del personale insegnante stesso, che dovrà essere tenuta entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, e che dovrà essere appositamente convocata dal direttore del centro di formazione professionale medesimo.

L'assemblea provvederà alla nomina di un presidente il quale fungerà da moderatore per tutto il tempo necessario alla elezione.

Agli effetti di cui al presente articolo saranno considerati elettori attivi tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo dei centri di formazione professionale gestiti dalla provincia, ivi compresi gli insegnanti che abbiano almeno centottanta giorni di servizio. Saranno considerati elettori passivi tutti gli insegnanti di ruolo.

Sarà considerato eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità delle quali sarà designato il più anziano di età.

Dei lavori dell'assemblea sarà redatto, in maniera sintetica, apposito verbale firmato dal direttore e sottoscritto dall'insegnante di ruolo più anziano.

Il verbale assieme alla nota con la designazione ufficiale sarà trasmesso all'assessorato all'istruzione nei termini di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora non si provveda nei previsti termini, la designazione sara fatta direttamente dalla giunta provinciale.

Art. 8.

Le graduatorie compilate secondo quanto previsto dal precedente art. 6, sono pubblicate entro il 31 luglio di ogni anno all'albo pretorio della provincia e, in duplicato, all'albo dello assessorato all'istruzione, con l'indicazione del punteggio totale conseguito dagli aspiranti.

Contro le graduatorie di cui al comma precedente è ammesso ricorso, da presentare alla giunta provinciale nel termine di venti giorni dall'avvenuta pubblicazione.

La giunta provinciale, esaminati gli atti, qualora riscontri fondati i ricorsi provvederà a rimandare gli atti alla competente commissione per la definitiva eventuale revisione e rettifica, in caso contrario le graduatorie si intenderanno definitive.

Ai fini dell'eventuale revisione della graduatoria l'assessore all'istruzione riconvocherà la commissione, la quale provvederà alla revisione e all'eventuale definitiva rettifica.

Le graduatorie, qualora rettificate, saranno pubblicate con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Le esigenze relative agli insegnamenti da attivare nel successivo anno scolastico saranno annualmente determinate dallo assessorato all'istruzione, il quale provvederà a comunicarle alla giunta provinciale per gli adempimenti che ad essa competono in ordine a quanto previsto dall'art. 11 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

Art. 10.

Espletati gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, la giunta provinciale provvederà al conferimento degli incarichi annuali di insegnamento con le modalità di cui all'art. 11 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

Art. 11.

All'atto della nomina, e comunque non oltre i venti giorni successivi all'assunzione del servizio, l'insegnante incaricato deve, a pena di decadenza, presentare all'ufficio del personale della provincia in carta legale i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma del precedente art. 5.

Art. 12.

Il personale cui sia stato conferito un incarico, dovrà assumere regolare servizio, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine prefisso dall'amministrazione.

Saranno dichiarati decaduti, salvo ogni ulteriore provvedimento penale in materia, i concorrenti per cui si sia rilevata direttamente o per segnalazione del direttore del ruolo per la formazione e l'addestramento professionale, la presentazione di dichiarazioni false o alterazioni apportate alla documentazione presentata.

Nel caso di decadenza l'amministrazione può procedere al conferimento dell'incarico al concorrente che per ordine segue immediatamente l'ultimo concorrente della graduatoria cui sia stato già conferito un incarico o una supplenza.

Art. 13.

Ai sensi di quanto già previsto per il personale insegnante dello Stato e di cui al sesto comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al personale cui sia stato conferito un incarico annuale di insegnamento con le modalità previste dall'art. 11 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, nonchè secondo le norme contenute nel presente regolamento, e comunque nel limite massimo di 20 ore di servizio complessive, è consentito, previa autorizzazione della giunta provinciale, l'esercizio di libere attività professionali comunque connesse con l'incarico conferito, che non siano peraltro di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività connesse alla funzione di incaricato e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio determinato con la deliberazione di incarico.

Qualora si rilevi, direttamente o su segnalazione del direttore del ruolo per la formazione e l'addestramento professionale, che l'esercizio delle attività di cui al comma precedente divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, il presidente della giunta provinciale provvederà a richiedere l'opzione per il posto occupato o per l'attività esercitata.

Qualora l'insegnante non ottemperi all'invito entro cinque giorni dalla richiesta, è dichiarato decaduto con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 14.

Ai soli fini del conferimento degli incarichi annuali di insegnamento della carriera direttiva e di concetto e di cui al precedente art. 2 sub *A)* e sub *B)*, qualora non sia possibile provvedere con personale in possesso dei prescritti titoli di

studio, potrà essere consentito il suffragio con personale in possesso di titoli di studio di scuola media superiore rispettivamente di scuola media inferiore, come sotto determinati:

cultura generale ed educazione civica: diploma di maturità classica, scientifica, magistrale;

francese o inglese o tedesco: diploma di scuola media superiore integrato, o da un corso di perfezionamento di durata almeno biennale e relativo alla lingua da insegnare, o dall'appartenenza alla madre lingua;

chimica, igiene e scienze dell'alimentazione: diploma di maturità scientifica, perito chimico, perito agrario;

contabilità e amministrazione alberghiera: diploma di maturità tecnica commerciale, maturità professionale commerciale;

dermatologia e anatomia: diploma di scuola media superiore purchè unito a specifici diplomi di qualifica rilasciati a seguito dalla frequenza di corsi di specializzazione svolti da enti autorizzati dallo Stato.

educazione fisica: diploma di scuola media superiore; la commissione provvederà a valutare in modo particolare la perizia degli aspiranti, così come risulta da eventuali titoli allegati alla domanda;

tecnica professoinale di segreteria e di sala: diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri;

tecnica professionale di cucina: diploma di qualifica di addetto ai servizi alberghieri.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente regolamento nonchè dalla legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, al personale incaricato si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche.

Norme transitorie

Art 16.

Per l'anno scolastico 1976-77 la pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente art. 8 sarà fatta ad avvenuta registrazione del presente regolamento da parte della Corte dei conti.

Art. 17.

Nella prima applicazione del presente regolamento, qualora per l'anno scolastico 1976-77 quanto previsto dagli articoli precedenti fosse stato attuato in modo difforme da quanto previsto negli articoli medesimi, ma comunque in armonia con le disposizioni della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, ed in ogni caso prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso, è considerato sanato agli effetti degli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 12 luglio 1976

Il Presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976
Registro n. 31, foglio n. 90

ALLEGATO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

I Categoria - TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA:

a) all'abilitazione rilasciata dallo Stato ed il cui punteggio deve essere riportato a 100:

se relativa alla specifica materia di insegnamento, per ogni voto superiore a 60 su 100 . . punti 0,20

se non relativa alla specifica materia di insegnamento e purchè conseguita con un punteggio superiore a 70 su 100 . . . . . . » 1,00

b) al titolo di studio, laurea o diploma, il cui punteggio dovrà essere rispettivamente rapportato, vengono attribuiti per ogni voto superiore a 77/110 punti 0,20

per la lode . . . . » 1,00

c) per altri titoli di studio, in relazione alla specifica materia di insegnamento, laurea o diploma, di grado pari a quello di cui alla lettera *b*) » 2,00

d) al diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ed all'attestato di qualifica rilasciato dalla provincia autonoma di Trento ed i cui punteggi devono essere riportati a 100: per ogni voto superiore a 60 su 100 . . . . » 0,20

e) limitatamente alle graduatorie degli insegnanti di materie tecniche e degli insegnanti tecnico-pratici: per titoli professionali relativi ad attività svolte nel corrispondente settore, tenendo conto del periodo di esperienza lavorativa nonché della qualifica ricoperta, fino ad un massimo di . . » 10,00

f) per la frequenza di corsi di aggiornamento istituiti o organizzati dalla provincia autonoma di Trento oppure per corsi di aggiornamento o perfezionamento comunque affini alle materie di insegnamento, fino ad un massimo di . . . » 3,00

II Categoria - TITOLI DIDATTICI:

a) per ogni anno di insegnamento o per frazione di anno superiore a mesi sei effettuati nel settore della formazione professionale, con un orario settimanale di insegnamento:

superiore a 10 ore . . . . punti 6,00

inferiore o uguale a 10 ore . . . . . . » 3,00

per frazioni d'anno inferiore a sei mesi: per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, a seconda dell'orario come più sopra specificato, rispettivamente . . . . » 1,00 e 0,50

b) qualifiche di merito riportate:

con orario settimanale superiore a 10 ore:

per ogni qualifica di «ottimo» . . . » 2,00

per ogni qualifica di «distinto» o «valente» » 1,00

con orario settimanale eguale o inferiore a 10 ore:

per ogni qualifica di «ottimo» . . . » 1,00

per ogni qualifica di «distinto» o «valente» » 0,50

III Categoria - TITOLI VARI E SPECIALI:

a) a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 10 novembre 1975, n 50, costituirà titolo di precedenza assoluta l'idoneità conseguita nei concorsi per l'assunzione in ruolo;

b) capo famiglia con persone a carico per le quali si dimostri di aver titolo alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia . . . . punti 4,00

c) per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile al lavoro o studente universitario fino a 26 anni non coniugato convivente . . . . . » 1,00

d) per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi di servizio in reparti combattenti o assimilati:

per periodi di durata inferiore a mesi 6 . » 6,00

per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni . . . . » 0,50

(9728)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762480)